

STATUTO DELLA FONDAZIONE CULTURALE

“FORTUNATO SEMINARA”

ART. 1

È istituita in MAROPATI (RC) la Fondazione intitolata allo Scrittore FORTUNATO SEMINARA.

La Fondazione ha sede in Maropati nell'ex Sede Municipale di Via Roma.

La Fondazione non ha finalità di lucro e la sua durata è illimitata.

ART. 2

La Fondazione ha lo scopo di promuovere ricerche e studi sull'opera dello Scrittore Fortunato Seminara per metterne in risalto i valori letterari e umani e, specialmente, quegli elementi che hanno un riferimento alle condizioni sociali ed economiche, alle tradizioni del Sud e particolarmente della Calabria, da cui lo Scrittore ha tratto ispirazione, elevandoli a significati universali e sui quali meno di sofferma la critica nazionale.

In tale contesto la Fondazione Fortunato Seminara devolgerà parte delle proprie rendite alla:

- a. Creazione di premi di studio a favore dei laureati che abbiano frequentato l'intero corso di laurea a Messina ed in Calabria, conseguendo con il massimo dei voti la laurea con tesi svolte su argomenti inerenti la realtà storica, sociale, economica, culturale della Calabria e del Sud in generale;
- b. Premiazione di Scrittori, Saggisti, Storici, Poeti che abbiano trattato nelle loro opere la Storia Sociale, Economica, Culturale della Calabria in particolare, e del Sud in generale nonché la sua storia letteraria vista e riesaminata in termini di riscoperta e di difesa della sua precisa identità culturale.

Altro scopo della Fondazione è promuovere la pubblicazione e la rappresentazione delle opere teatrali dello Scrittore; curare la stampa e la diffusione delle sue opere edite e quelle rimaste, dopo la morte, inedite.

Indire convegni e dibattiti sui temi di carattere letterario, sociale ed economico, culturale ed anche politico che l'opera dello Scrittore Fortunato Seminara propone.

La Fondazione si propone anche la creazione di "Circoli di cultura" e di "Biblioteche".

ART. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. Dal fondo rustico "Pescano", in agro di Maropati, di Ha 2.33.96, riportato nel Catasto Terreni alla Partita 4496, Foglio 2, Particelle: 181 – 183 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197. Foglio 3, Particelle: 89 – 94 – 97;
- b. Dalla Biblioteca dello Scrittore, ceduta al Comune e comprendente: Le sue opere edite, articoli su riviste varie, corrispondenza, epistolari, libri vari, descritti dettagliatamente negli allegati all'Atto Costitutivo della Fondazione;
- c. Da un capitale liquido di £. 120.000.000, costituito in Titoli di Stato. Tale patrimonio può venire aumentato ed alimentato da contributi Statali e di altri Enti Pubblici e privati, nonché donazioni, erogazioni e lasciti di privati cittadini destinati a tale scopo.

ART. 4

Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del Patrimonio (frutti del fondo Pescano, diritti e proventi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere dello Scrittore Seminara, interessi derivanti dal capitale liquido costituito in Titoli di Stato), con i proventi della gestione dell'attività, con eventuali donazioni di privati ed enti non destinati a fini patrimoniali e con gli eventuali contributi dello Stato, degli Enti locali e di altri Enti pubblici e privati.

ART. 5

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Inoltre è prevista anche la figura di Presidente onorario nella persona del Dr. Oliviero Seminara, figlio dello scomparso Scrittore.

ART. 6

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente presiede il Consiglio d'Amministrazione, provvede a tutti gli atti ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria della Fondazione per la gestione delle entrate ordinarie nonché per la ripartizione delle rendite annuali del bilancio poste a disposizione degli scopi della Fondazione.

Lo stesso Presidente ha facoltà di delegare particolari sue attribuzioni a un Consigliere.

In caso di assenza o di impedimento le sue attribuzioni spettano al suo delegato o, in mancanza, al consigliere più anziano di età.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da nove membri, che durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, nomina Segretario un dipendente della Fondazione, retribuito secondo le disposizioni vigenti in materia per il corrispondente personale Statale, in quanto applicabili.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quello nominato in sostituzione resta in carica limitatamente alla durata dell'intero Consiglio.

ART. 8

Sono Membri del Consiglio d'Amministrazione:

- a. Cinque rappresentanti nominati dal Comune di Maropati, Ente Fondatore;
- b. Un rappresentante nominato dalla Regione Calabria;
- c. Due rappresentanti nominati dalla Provincia di Reggio Calabria;

d. Un rappresentante nominato dalla Banca Popolare di Polistena.

ART. 9

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione saranno, nel corso dell'anno, due ordinarie e varie straordinarie.

Quelle ordinarie avranno luogo la prima entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le altre saranno convocate dal Presidente quando lo stesso lo crederà opportuno o su domanda motivata o scritta di almeno tre componenti il Consiglio.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10

Per la validità delle adunanze del consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo per le modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata almeno 7 giorni prima della data prescelta. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi; provvede affinché i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati.

ART. 12

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica di bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti ad un collegio dei revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati:

- a. Uno effettivo e uno supplente dal Ministero per i Beni Culturali;
- b. Due effettivi e uno supplente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio predispose le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione unitamente ai bilanci.

ART. 13

Il coordinamento delle attività culturali della Fondazione è curato da un Comitato Scientifico di cui fanno parte le figure previste dall'art. 3, comma 5, della L.R. 20/95 e da cinque studiosi di chiara fama nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico rimane in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

Entro 30 giorni dalla delibera di approvazione, la Fondazione provvede a trasmettere al Ministero per i Beni Culturali il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con allegate le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei Conti.

Il Presidente provvederà, altresì, a trasmettere al suddetto Ministero una relazione annuale sull'attività svolta dalla fondazione.

ART. 15

Con apposito regolamento, deliberato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno della Fondazione.

ART. 16

Qualora, per qualsiasi motivo, la Fondazione deve estinguersi, i suoi beni verranno destinati come segue:

- Al Comune di Maropati (RC)

ART. 17

L'esercizio della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 18

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia.